

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/539 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,

considerando quanto segue:

- (1) Nel luglio 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito il Comitato di Basilea) ha pubblicato una metodologia riveduta per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale. Tale metodologia riveduta ha introdotto un nuovo indicatore per misurare la rilevanza sistemica, relativo al volume delle negoziazioni e incluso nella categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario. L'introduzione di tale nuovo indicatore non ha tuttavia alcun effetto sul peso di tale categoria, in quanto il peso relativo attribuito al nuovo indicatore del volume delle negoziazioni è compensato da una riduzione, compresa tra il 6,67 % e il 3,33 %, del peso relativo dell'indicatore per le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari. La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario mantiene quindi il suo peso relativo del 20 % nel punteggio complessivo di ciascun ente. La metodologia riveduta ha inoltre inserito le attività assicurative nel metodo di misurazione basato sugli indicatori utilizzato per valutare la rilevanza sistemica dei gruppi bancari. Tali modifiche della metodologia per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Le autorità incaricate dovrebbero calcolare i punteggi dei soggetti interessati da includere nel campione comunicato dall'ABE entro il 1° settembre di ogni anno per consentire di arrivare ad un accordo a livello dell'Unione.
- (3) La rilevazione dei dati stabilita conformemente alla metodologia riveduta, che comprende l'indicatore del volume delle negoziazioni, inizierà nel primo trimestre del 2022. Nell'ultimo trimestre del 2022 i G-SII saranno pertanto individuati per la prima volta sulla base del quadro riveduto. Al fine di allineare l'applicazione delle disposizioni della metodologia riveduta alle date di applicazione della metodologia riveduta, le disposizioni del presente regolamento che riflettono le modifiche apportate alla metodologia riveduta dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2021.
- (4) L'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE è stato modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ allo scopo di introdurre un punteggio complessivo aggiuntivo per i G-SII il cui indicatore delle attività transfrontaliere esclude le attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM). Tale punteggio complessivo aggiuntivo è stato introdotto per riflettere la capacità di risolvere in maniera ordinata i gruppi transfrontalieri all'interno dell'Unione bancaria europea. È pertanto opportuno modificare l'ambito di applicazione dell'indicatore delle attività transfrontaliere per riflettere tale modifica.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

